



COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

COMUNE DI MONTE ISOLA
(Provincia di Brescia)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria**

(Modifica al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio C.le N.6 in data 06/03/2021)

Allegato a deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 25/03/2025

(Modifica al regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 6 in data 06/03/2021 e successiva modifica con deliberazione di C.C. n. 40 del 26/11/2024)



COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni	4
Articolo 2 – Presupposto del canone	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	4
Articolo 4 - Pagamento del canone	5
Articolo 5 - Accertamento e sanzioni	5
Articolo 6 - Attività di recupero	6
Articolo 7 – Rimborsi e compensazione	6
Articolo 8 – Suddivisione del territorio in zone	6

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 9 - Disposizioni di carattere generale	7
Articolo 10 - Soggetto passivo	7
Articolo 11- Tipologia degli impianti pubblicitari	7
Articolo 12 – Definizione di insegna d’esercizio	7
Articolo 13 – Autorizzazioni	8
Articolo 14 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	8
Articolo 15 – Rimozione	8
Articolo 16 - Divieti e limitazioni	8
Articolo 17 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	9
Articolo 18 - Modalità di applicazione del canone	9
Articolo 19 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	10
Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	10
Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari	11
Articolo 22 – Riduzioni	11
Articolo 23 – Esenzioni	11

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni	14
Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni	14
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	14
Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni	15
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo	15
Articolo 29 - Riduzione del diritto	15
Articolo 30 - Esenzione dal diritto	16
Articolo 31 - Pagamento del diritto	16
Articolo 32 - Norme di rinvio	16

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali	17
Articolo 34 - Soggetto passivo	17
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni	17



COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

Articolo 36 - Occupazioni abusive	18
Articolo 37 - Domanda di occupazione	19
Articolo 38 - Modalità e termini per il rilascio della concessione	20
Articolo 39 - Obblighi del concessionario	20
Articolo 40 - Durata dell'occupazione	21
Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione	21
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	21
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	21
Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	21
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	22
Articolo 46 - Modalità di applicazione del canone	22
Articolo 47 - Passi carrabili	23
Articolo 48 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	24
Articolo 49- Agevolazioni e esenzioni	25
Articolo 50 - Definizioni di alcuni tipi di occupazione	25
 CAPO V – OCCUPAZIONE PER ARREDO URBANO	
Articolo 51 - Norme generali per le occupazioni	27
Articolo 52 - Norme generali per l'arredo urbano	27
Articolo 53 - Compatibilità con il sistema viabilistico	28
Articolo 54 - Concessione su spazi non antistanti il pubblico esercizio	28
Articolo 55 - Installazione di plateatici e dehors all' interno dei nuclei storici come individuati dal PGT vigente	29
Articolo 56 - Installazione di plateatici, dehors e gazebi al di fuori del Perimetro dei nuclei storici come individuati dal PGT vigente	31
Articolo 57 - Installazione di vasi e fioriere	32
Articolo 58 - Installazione di espositori esterni di merce deperibile su tutto il territorio comunale	32
 CAPO VI – CHIOSCHI	
Articolo 59 - Strutture ammesse	33
Articolo 60 - Caratteristiche dei chioschi	33
Articolo 61 - Tipologia dei chioschi e dei siti	34
Articolo 62 - Criteri di collocazione	34
Articolo 63 - Procedura per il rilascio della concessione	34
Articolo 64 - Revisione periodica aree da destinare a chioschi	35
Articolo 65 - Rinvio	35
Articolo 66 - Entrata in vigore ed abrogazioni	35
 ALLEGATO "A" - classificazione delle vie e piazze comunali	 36



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i precedenti prelievi applicati nel Comune di Monte Isola relativi al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), all'imposta comunale sulla pubblicità (Icp) e ai diritti sulle pubbliche affissioni (Dpa), al canone non ricognitorio.
4. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone, responsabile della gestione medesima è il concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi degli uffici comunali in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

Articolo 4 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato direttamente all'ente, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito con Legge n. 225/2016, al momento del rilascio dell'autorizzazione mediante versamento da effettuare con le seguenti modalità: F24, bonifico bancario sul conto corrente dedicato, piattaforma PagoPA o qualsiasi altro strumento di pagamento elettronico eventualmente messo a disposizione dal Comune.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari o a occupazioni relative a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione in via anticipata; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad-€ 1.500,00 può essere corrisposto in due rate di pari importo aventi scadenza il 31 marzo, e il 31 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Per le annualità del canone annuale successive alla prima l'ente invierà al contribuente idoneo avviso di scadenza con l'indicazione dell'importo da versare secondo le scadenze di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.

Articolo 5 - Accertamento e sanzioni

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
 2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
 3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento¹;
 4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o per le occupazioni abusive, ovvero per la diffusione di messaggi pubblicitari o le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
 5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
 6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
 7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
- Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione

¹ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

di temporanea ed obiettiva difficoltà, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute, secondo modalità conformi alla disciplina comunale vigente, ivi compreso il regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 12.10.2019, in quanto compatibile.

Articolo 6 - Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.

Articolo 7 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da presentare contestualmente all'istanza di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica l'accoglimento dell'istanza di compensazione con l'atto di chiusura del procedimento di rimborso.
3. Non si procederà al rimborso qualora la somma a credito, al netto degli interessi maturati, sia inferiore o uguale a 10 euro.

Articolo 8 – Suddivisione del territorio in zone

1. Il territorio del Comune è suddiviso in 4 zone (A, B, C e D) in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, come definite dalle planimetrie allegate al presente regolamento, cui corrispondono tariffe differenziate secondo i coefficienti stabiliti nel piano tariffario.
2. Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applicano le tariffe corrispondenti agli spazi effettivamente occupati in ciascuna delle zone interessate;
3. Per tutte le categorie di zona previste nel tariffario è possibile un abbattimento del massimo del 20% ed un incremento del massimo pari al 25%.



COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 9 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 10 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 11- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo piano generale degli impianti pubblicitari, laddove adottato, o altra disciplina comunale, che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 12 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati.
3. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 13 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
 2. La variazione del messaggio pubblicitario, che non comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, non è soggetta ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione.
- In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
3. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione del soggetto passivo.

Articolo 14 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 15 - Rimozione

1. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
2. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
3. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.
4. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Articolo 16 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte della polizia locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti a strutture sanitarie e altri luoghi sensibili.



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sugli automezzi in sosta, sono vietati.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 17 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 18 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto².
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

² Per l'autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, si veda Cass. n. 20948 del 2019.

³ Per quanto disposto dall'art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2016.



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 19 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe³.

2. La suddivisione del territorio in zone, ai fini della graduazione delle tariffe, è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) ubicazione delle strade;
- b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario;
- f) per i criteri delle tariffe si rinvia a quanto indicato all'art. 8 del presente regolamento;

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

³ Per quanto disposto dall'art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2016.



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata della percentuale stabilita nel piano tariffario.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.

Articolo 22 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d) per la pubblicità inerente occupazioni temporanee relative a ponteggi per cantieri edili, aventi durata:
 - ✓ superiore a 1 (uno) mese e fino a 3 (tre) mesi, la misura stabilita è scontata del 50%, per il secondo e terzo mese;
 - ✓ superiore a 3 (tre) mesi, la misura di cui all'art. 24 comma 2 è scontata del 70%, per i mesi successivi al terzo;

Articolo 23 - Esenzioni⁴

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

⁴ Nel presente articolo si intendono integralmente riportate le esenzioni di cui al comma 833 dell'art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), nonché quelle inserite dal Comune nell'espressione della propria autonomia regolamentare.



COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;⁵
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) i passi carrabili, le rampe e simili;
- m) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogano energia di provenienza certificata;
- n) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- o) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali;
- p) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- q) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
- r) ditte esecutrici di lavori per conto del Comune di Monte Isola;
- s) le occupazioni con cantieri e simili, di durata superiore a 48 ore, per interventi di manutenzione delle reti tecnologiche e degli impianti esistenti, o per interventi di realizzazione di nuove estensioni delle reti tecnologiche (di proprietà comunale o per le

⁵ Si rammenta che la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva. Sul punto si veda Cass. n. 2184/2020.



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

- quali sia prevista la futura devoluzione gratuita al Comune), il cui compimento sia affidato direttamente al gestore dell'ambito dei pubblici servizi delle reti tecnologiche oppure a società loro appaltatrici, previa comunicazione all'ufficio di Polizia locale;
- t) le occupazioni urgenti dovute alla improrogabile necessità di ripristinare la funzionalità di reti tecnologiche di interesse pubblico (elettriche, telefoniche, idriche, fognarie, del gas), purché la durata dei lavori non superi le 48 ore;
- u) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, sindacale e politico, nelle aree individuate dal Comune;
- v) le occupazioni di particolare pregio artistico, architettonico od estetico (es. fioriere);
- w) le occupazioni di pubblico interesse patrocinate dal Comune;
- x) le occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui al D. Lgs 4 dicembre 1997 n.460.



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari laddove approvato o altro documento dell'ente.

Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Monte Isola costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo, che potrà gestirlo anche attraverso operatore economico esterno.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni⁶

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

⁶ L'articolo può essere sostituito con quanto già previsto nel regolamento comunale sull'imposta (o canone) di pubblicità.



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari;

2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.



COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Monte Isola e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con F24, bonifico bancario sul conto corrente dedicato, piattaforma PagoPA o qualsiasi altro strumento di pagamento elettronico eventualmente messo a disposizione dal Comune.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile e le modalità di occupazione del suolo pubblico con elementi di arredo quali plateatici, gazebo, dehors, chioschi, fioriere, espositori di merce deperibile e panchine per il consumo sul posto;
2. Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
 - a) Occupazioni permanenti (**escluse** le occupazioni con elementi di arredo quali plateatici, gazebo, dehors, chioschi, fioriere, espositori di merce deperibile e panchine per il consumo sul posto): si considerano occupazioni permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata non inferiore ad un anno e della durata non superiore a 3 anni. Possono essere autorizzate all'occupazione permanente tutte le attività ad esclusione di quelle elencate al punto c) e d);
 - b) Occupazioni temporanee (**escluse** le occupazioni con elementi di arredo quali plateatici, gazebo, dehors, chioschi, fioriere, espositori di merce deperibile e panchine per il consumo sul posto): si considerano occupazioni temporanee le occupazioni, anche se continuative, della durata inferiore all'anno. Possono essere autorizzate all'occupazione temporanee tutte le attività ad esclusione di quelle elencate al punto c) e d);
 - c) Occupazioni permanenti **con** elementi di arredo quali plateatici, gazebo, dehors, chioschi, fioriere, espositori di merce deperibile e panchine per il consumo sul posto: si considerano occupazioni permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata non inferiore ad un anno e della durata non superiore a 3 anni. Possono essere autorizzate all'occupazione permanente esclusivamente le seguenti tipologie di attività:
 1. bar;
 2. ristorante;
 3. ristorante con pizzeria;
 4. negozio di alimentari;
 5. commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
 6. noleggio di biciclette;
 7. altri esercizi di vicinato non elencati ad esclusione di quelli indicati all'art. 35 lettera d) punti 1 e 2.



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

d) Occupazioni temporanee **con** elementi di arredo quali plateatici, gazebo, dehors, chioschi, fioriere, espositori di merce deperibile e panchine per il consumo sul posto: si considerano occupazioni temporanee le occupazioni della durata di 9 mesi; a partire dal mese di marzo fino al mese di novembre, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio Tecnico Comunale – SUAP, su domanda dell'interessato.

Possono essere autorizzate all'occupazione temporanea esclusivamente le seguenti tipologie di attività:

1. gelaterie e pasticcerie;
2. pizza al taglio;
3. altri esercizi di vicinato non elencati ad esclusione di quelli indicati all'art 35 lettera c) punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Per le occupazioni permanenti o temporanee, elencate alle lettere c) e d) valgono inoltre le seguenti disposizioni:

1. gli "altri esercizi di vicinato" potranno occupare il suolo pubblico esclusivamente a mezzo di espositori a muro o a terra contro parete, piani, obliqui o verticali con sporgenza massima di 50cm;
2. per gli esercizi di "commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici", "noleggio di biciclette" e gli "altri esercizi di vicinato" è vietata l'occupazione oltre l'orario di apertura;
3. alle attività non aventi autorizzazione al commercio su aree pubbliche è concessa solo l'esposizione della merce;
4. Le attività autorizzate all'occupazione di suolo pubblico permanente di cui alle lettere a) e c) dovranno obbligatoriamente essere aperte 11 mesi l'anno. Nella richiesta di occupazione di suolo pubblico dovranno obbligatoriamente indicare il periodo di chiusura effettivo che dovrà essere massimo n. 1 mese;
5. Le attività autorizzate all'occupazione di suolo pubblico temporanea periodica di cui alle lettere b) e d) dovranno obbligatoriamente essere aperte da marzo a novembre.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

5. Nel caso siano accertati utilizzi delle occupazioni di suolo pubblico di cui al presente Regolamento, difformi dalle norme ivi contenute o dalle prescrizioni previste dalla concessione, si applicano le seguenti sanzioni:

- Sospensione della concessione da 2 a 7 giorni, in occasione del primo accertamento
- Sospensione della concessione da 8 a 15 giorni in occasione del secondo accertamento
- Sospensione della concessione da 16 al 30 giorni in occasione del terzo accertamento
- Sospensione della concessione per 6 mesi in occasione del quarto accertamento
- Revoca della concessione dopo il quinto accertamento.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'ufficio Tecnico Comunale – SUAP tramite lo sportello SUAP domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta in marca da bollo, deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
- c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
- d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
- g) Documentazione fotografica a colori del contesto urbano di riferimento;
- h) Estratto mappa in scala 1:500 con l'indicazione dell'area pubblica che si intende occupare;
- i) Marca da bollo da €uro 16,00, assolta in modo virtuale, da indicare nell'autorizzazione che verrà rilasciata;
- j) Eventuale dichiarazione di adeguamento al presente regolamento entro e non oltre il 31/12/2027, rispetto agli arredi e strutture oggetto della concessione richiesta qualora già in possesso del richiedente.



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38 – Modalità e termini per il rilascio della concessione

La valutazione delle domande è sottoposta alla valutazione da parte del responsabile dell'Area Tecnica – SUAP e dell'ufficio di Polizia Locale.

Durante l'istruttoria verrà valutata l'occupazione affinché le abitazioni circostanti possano essere raggiunte dai mezzi di soccorso, nel rispetto della sicurezza, del codice della strada e del regolamento di viabilità comunale, prevedendo ulteriori limitazioni.

fatte salve eventuali deroghe esplicitamente autorizzate in relazione alla compatibilità con il codice della strada, al regolamento di viabilità comunale.

Il rilascio delle nuove concessioni viene effettuato dal dell'Area Tecnica – SUAP sentiti gli uffici interessati, entro 30 giorni dalla richiesta di concessione. Il termine del procedimento può essere interrotto da eventuali richieste di integrazioni, eventuali richieste di modifiche progettuali, e riprenderà a decorrere alla data di ricevimento della documentazione richiesta: qualora entro 15 giorni dalla richiesta di integrazioni o modifiche non pervenga la necessaria documentazione, la domanda verrà archiviata.

È fatto obbligo da parte del titolare dell'esercizio esibire, a richiesta dell'autorità pubblica, copia dell'autorizzazione rilasciata con i relativi allegati.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 3, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 37, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
c) la violazione alla norma di cui all'articolo 37, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, tre giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La suddivisione del territorio in zone, ai fini della graduazione delle tariffe, è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - g) ubicazione delle strade;
 - h) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - i) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - j) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - k) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Per le sole autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 35 lett. a) è facoltà dell'Amministrazione richiedere al concessionario, in fase di autorizzazione, la realizzazione di interventi migliorativi sul suolo pubblico occupato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una riduzione del canone dovuto entro la misura massima del medesimo a seconda del valore degli interventi, a compensazione degli stessi. La suddetta riduzione sarà applicata previo parere del responsabile del servizio tecnico che attesterà la convenienza e la rispondenza degli interventi all'interesse pubblico. La realizzazione degli interventi migliorativi sarà ad esclusivo carico del concessionario, la proprietà degli eventuali manufatti passerà al Comune alla scadenza dell'autorizzazione.

Articolo 46 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di



Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi della Terra



Associazione Nazionale Città dell'Olio



Destinazione Italiana Vincente Edizione 2010



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50⁷. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente⁸. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno.

Articolo 47 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, fino a diversa disposizione regolamentare, si dispone l'esenzione⁹.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento¹⁰.
5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

⁷ La tariffa è di € 1,50 per i Comuni fino a 20.000 abitanti.

⁸ Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

⁹ Vedasi art. 22 del presente regolamento.

¹⁰ L'articolo ripropone quanto già previsto dall'art. 44 del d.lgs. n. 507 del 1993



Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi della Terra



Associazione Nazionale Città dell'Olio



Destinazione Italiana Vincente Edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

6. I comuni, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

7. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 48 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione¹¹

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

a) durata minima 6 anni;

b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:

- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;

- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;

- per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

¹¹ La normativa non si occupa in modo esplicito degli impianti di telefonia, ma molti Comuni hanno comunque ritenuto di regolamentare il caso. Quello proposto è l'articolo presente nel regolamento di un Comune capoluogo. Il tema va comunque approfondito tenendo conto dell'evoluzione della normativa di settore (si veda Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3467 del 3 giugno 2020).

In generale, si osserva che la giurisprudenza ha legittimato l'incremento significativo delle tariffe per questa particolare tipologia di occupazione (cfr. Tar Friuli Venezia, sentenza n. 525 del 15 luglio 2010)



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 49- Agevolazioni e esenzioni

Si rinvia a quanto disposto dagli articoli 22 e 23, in quanto compatibili.

Articolo 50 - Definizioni di alcuni tipi di occupazione

Gazebo

Il gazebo è una struttura di uso stagionale costituita da una intelaiatura in legno o ferro, con sovrapposta una copertura leggera, oppure con teli, mentre i lati sono completamente aperti, ovvero con modeste strutture di protezione laterali, opache sino a cm 70 da terra ed eventuale superiore struttura in vetro o graticcio, sino ad un massimo di cm 130 da terra.

I gazebo sono concessi **solo fuori** dai nuclei storici come perimetrati dal PGT vigente.

Chioschi

Per chiosco si intende l'insieme di elementi costituenti un manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di fiori e piante e di giornali e riviste, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione rilasciata a titolo precario.

Dehors

Per dehors si intende l'insieme degli elementi singoli o aggregati, facilmente rimovibili e smontabili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, nonché ad un'attività artigianale di vendita di prodotti alimentari di propria produzione.

La struttura dei dehors e i tamponamenti laterali devono essere in acciaio verniciato tinta grafite ed essere di ottima fattura e qualità. Il telo di copertura può essere in tessuto naturale, plastificato lucido, o in PVC. I colori ammessi, esclusivamente in tinta unita, devono adeguarsi al contesto urbano di riferimento e risultare il meno impattanti possibili. I dehors, sono concessi anche all'interno dei nuclei storici come perimetrati dal PGT vigente subordinatamente all'ottenimento di parere favorevole da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio competente, ai sensi degli artt. 21 e 146 del Codice dei Beni Culturali.

Plateatici

Per plateatici si intende *“l'insieme degli elementi di arredo siano essi tavoli, sedie, pedane, singoli o aggregati, con o senza paraventature, senza copertura, facilmente rimovibili, coperti con ombrelloni o tende retrattili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico che delimita lo spazio per il ristoro all'aperto”*.

Arredo urbano: tavoli, sedie, panchine, ombrelloni e irradiator di calore

Oggetti di arredo dello spazio urbano, di fruizione pubblica, collocati in appoggio su suolo pubblico da operatori privati su esplicito rilascio di concessione da parte dell'ufficio



COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

competente ad occupazione dello spazio pubblico. Per ombrellone si intende una struttura portante con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo.

Vasi e fioriere ornamentali

Contenitori di fiori o essenze arboree a cespuglio, di dimensioni contenute e di forme varie in materiale metallico, da collocarsi in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico.

Espositori di merce deperibile

Espositori mobili unicamente in metallo dalla semplice fattura costituiti da ripiani, cestelli o contenitori in appoggio, piani o inclinati con rotelle alla base degli stessi facilmente rimovibili.



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

CAPO V – OCCUPAZIONI PER ARREDO URBANO

Articolo 51 - Norme generali per le occupazioni

Per occupazione esterna ai pubblici servizi si intende quella esercitata per lo svolgimento dell'attività, come individuate all'articolo 34 del presente regolamento, esclusivamente in area adiacente e prospiciente l'ingresso dell'attività, nel limite della proiezione sulle aree esterne del fronte su strada dell'unità immobiliare catastale del locale, fatte salve eventuali deroghe esplicitamente autorizzate in relazione alla compatibilità con il codice della strada, al regolamento di viabilità comunale.

L'uso del plateatico dovrà essere contemplato nel piano di autocontrollo redatto ai sensi dell'art. 5 del REG. C.E. n. 852/2004 (HACCP).

I plateatici non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, affreschi, stemmi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi architettonici e decorativi di rilievo di edifici storici di importante rilevanza.

I Plateatici devono risultare conformi alla normativa in materia di eliminazione barriere architettoniche.

Le pareti laterali dei gazebo e dei dehors non possono essere completamente chiuse con tende in pvc o altro materiale al di sopra dell'altezza da terra consentita di cm 130.

Non potranno essere consentite occupazioni a distanze inferiori di cm 100 dal lato esterno del tronco delle alberature o dal limite esterno della chioma di arbusti facenti parte del patrimonio pubblico.

Le coperture fisse o mobili non dovranno interferire con le chiome delle piante, inoltre le intere strutture dovranno essere rimosse nel caso di manutenzioni delle alberature quali potature, abbattimenti, ecc..

A quanti esercitano attività commerciali di somministrazione, in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione dell'area pubblica o di uso pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

Articolo 52 - Norme generali per l'arredo urbano

Il rilascio della concessione per la collocazione su suolo pubblico di tutti gli elementi che interagiscono con lo spazio urbano siano essi ombrelloni, plateatici dehors, arredi e fioriere ornamentali implica l'obbligo da parte del richiedente di mantenere gli stessi in condizioni manutentive ottimali in termini di pulizia e decoro.

Tavoli e sedie debbono avere caratteristiche uniformi su tutta l'area oggetto di occupazione.

Gli ombrelloni devono essere ancorati in appositi basamenti la cui dimensione ed il cui peso devono essere adeguati a sopportare l'azione del vento senza produrre ribaltamenti; le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di cm 220 dal suolo, o dalla pedana se esistente.

Per il riscaldamento invernale possono essere autorizzati irradiatori di calore dotati di idoneo dispositivo antiribaltamento alimentati da combustibile gassoso con bombole di capacità non superiore a KG. 15, posti in spazi aperti e ben areati; gli irradiatori dovranno essere certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto, e collocati in modo tale da non costituire pregiudizio per la circolazione pedonale



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

o intralcio e/o pericolo per gli utenti. Qualora gli irradiatorii siano collocati sotto tende solari o ombra sole, le stesse dovranno essere costituite da materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 ai sensi del D.M. 26.06.1984.

È assolutamente vietato tenere, anche temporaneamente, bombole di gas, sia cariche che scariche, in deposito in locali privati non a norma UNI CIG ed in particolare è fatto divieto:

a) di effettuare senza autorizzazione depositi di gas infiammabili compressi in recipienti mobili con capacità geometrica complessiva oltre a 0.75 mc.

b) di effettuare senza autorizzazione depositi di gas liquefatti in masse superiori o uguali a 75 kg.

All'interno dei nuclei storici come perimetrati dal PGT, non sono ammesse forme di pubblicità su nessun elemento di arredo, è tuttavia consentito apporre il nome o il logo dell'attività esclusivamente sulla parte interna e/o esterna dello schienale di imbottitura delle sedute, con caratteri in tinte fra quelle espressamente consentite per le imbottiture. Non è consentito apporre tappeti, erba artificiale, pavimentazioni in pvc o linoleum, zerbini sul suolo pubblico o sulle pedane.

Articolo 53 – Compatibilità con il sistema viabilistico

I plateatici, i dehors e ogni tipo di occupazione, dovranno sempre rispettare il passaggio dei mezzi di soccorso lasciando una distanza di cm 300, nei casi in cui la sede viaria non sia accessibile ai mezzi di soccorso per la configurazione degli edifici adiacenti dovranno sempre garantire il passaggio pedonale lasciando una distanza di cm 150.

Le occupazioni non potranno comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni di cui all'art. 18, comma 2, del Codice della strada e del regolamento di viabilità comunale.

L'occupazione delle aree dedicata a parcheggi pubblici potrà essere consentita solo a seguito di parere favorevole da parte degli uffici tecnico-SUAP e della polizia locale, la stessa dovrà sempre rispettare il passaggio dei mezzi di soccorso lasciando una distanza di cm 300.

Articolo 54 – Concessione su spazi non antistanti il pubblico esercizio

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico vengono di norma rilasciate solo negli spazi antistanti il pubblico esercizio richiedente: l'area di occupazione deve e pertanto essere compresa nella proiezione del fronte su strada dell'unità immobiliare catastale in cui è ubicato il pubblico esercizio, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.

Fatti salvi i diritti di terzi, potranno essere valutate richieste di occupazione di suolo pubblico, o privato aperto al pubblico transito, anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio richiedente. Nei casi di occupazioni antistanti ingressi privati, vetrine, insegne o ingressi di attività commerciali, artigianali o di servizi previo ottenimento del consenso scritto da parte sia dei titolari dell'attività fronteggiante che dei proprietari dell'immobile o in caso di condominio del parere favorevole dalla maggioranza dei proprietari; in assenza di tale consenso la concessione non verrà rilasciata.

Qualora per qualsiasi motivo dovesse venire meno il consenso dei soggetti di cui al comma precedente, la concessione una volta scaduta, non potrà essere rinnovata per la parte prospiciente gli immobili di terzi.



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

Articolo 55 -

- Installazione di plateatici e dehors all' interno dei nuclei storici come individuati dal PGT vigente

1. Localizzazioni

All'interno dei nuclei storici, come perimetrati dal PGT vigente, i plateatici e i dehors sono consentiti alle condizioni descritte nel presente articolo.

Le occupazioni dovranno in ogni caso sempre garantire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso mediante una fascia continua libera da arredi non inferiore a cm 300, ad esclusione dei casi in cui la sede viaria non sia accessibile ai mezzi di soccorso per la configurazione degli edifici adiacenti garantendo un passaggio pedonale non inferiore a cm 150.

L'occupazione dovrà avere una forma regolare, rettangolare o quadrata, e nel caso in cui la stessa dovesse protrarsi su due lati dell'edificio sede dell'attività, sul lato laterale dello stesso la profondità massima potrà essere di cm 160.

2. Plateatici e dehors

a. Pedane

Sono ammissibili pedane alla base del plateatico nel caso in cui le stesse interessino:

- parte della sede stradale destinata a stalli di sosta, siano essi riservati e/o a pagamento;
- dissesti di superfici pavimentate finalizzate all'eliminazione di eventuali dislivelli;
- forti pendenze del sedime esistente.

Le pedane dovranno essere installate in semplice appoggio in modo tale da escludere qualsiasi manomissione del suolo pubblico e da non impedire in alcun modo lo scolo delle acque piovane, l'accesso a chiusini d'ispezione o a sottoservizi in genere.

La struttura dovrà essere in acciaio di un colore che rispetta le previsioni del PGT vigente con piano di calpestio in legno, e/o materiale idoneo al contesto urbano di riferimento.

La manutenzione, la pulizia e l'eventuale ripristino delle strutture sono totalmente a carico dell'esercente nel rispetto di quanto autorizzato. Il dislivello dal suolo non deve superare i 2,5 cm. Nel caso in cui sia superiore va raccordato con rampa interna a norma per permettere l'accesso alle persone con ridotta o totale incapacità motoria oppure con una rampa removibile e utilizzabile in caso di bisogno.

b. Paraventi e parapetti

I parapetti laterali potranno essere totalmente aperti con profili in acciaio a sezione cava di semplice fattura.

I paraventi laterali potranno essere in acciaio di un colore che rispetta le previsioni del PGT vigente, a sezione piena e/o cava con inserti in vetro stratificato e trasparente sul quale non potranno essere apposti eventuali loghi.

Si possono utilizzare anche per delineare il plateatico pali di acciaio, satinato o color grigio antracite o di un colore che rispetta le previsioni del PGT vigente, con passanti di corda color naturale beige o bianca.

Sono ammissibili plateatici senza pedana, ma con paraventi o parapetti solo nel caso in cui le stesse interessino parte di superfici pavimentate di aree pedonali e/o spazi di pubblico passaggio quali: marciapiedi, piazze, vie, portici ad uso pubblico.

Tali elementi non sono consentiti nelle aree pedonali (piazze e vie) dei centri storici.



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

c. Coperture dei plateatici

È consentita la copertura dei plateatici con ombrelloni a palo centrale in legno e/o in metallo satinato colore che rispetta le previsioni del PGT vigente con tessuto in fibra naturale a tinta unita colori: avorio, bianco perla, bianco puro, bianco crema, marrone terra o marrone seppia.

Non sono ammesse coperture in tessuti plastificati lucidi o in PVC.

Non sono ammesse scritte e/o forme di pubblicità da parte di fornitori diretti o indiretti su nessun elemento di arredo oggetto di concessione.

Gli ombrelloni devono avere forme regolari - quadrata o rettangolare - e possono essere utilizzati anche in serie. Gli ombrelloni devono essere ancorati in appositi basamenti la cui dimensione ed il cui peso devono essere adeguati a sopportare l'azione del vento senza produrre ribaltamenti; le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di cm 220 dal suolo, o dalla pedana se esistente.

Non è in nessun caso ammesso l'impiego di differenti tipologie di ombrelloni a copertura di un plateatico facente capo ad un unico esercizio pubblico e unica concessione. Essi non debbono fuoriuscire nella loro proiezione verticale dal sottostante plateatico e non possono essere fissati sul manto stradale e/o su pavimentazione comunale.

È consentita la copertura dei plateatici anche tramite tende a muro del tessuto e colore indicati al comma 1) della presente lettera. Le tende a muro potranno sporgere per un'ampiezza massima di 130cm.

d. Tavoli

È ammesso l'uso di tavoli di forma rotonda o quadrata, coordinati per tipologia, colore e materiale alle sedie, che potranno essere realizzati in metallo satinato o verniciato con colore grigio e in ogni caso consone con il resto dell'arredo e del paesaggio; è sempre vietata l'apposizione di simboli, loghi o qualsiasi iscrizione sui tavoli stessi, ed esclusione del logo dell'attività stessa. È vietato l'uso di tavoli in plastica di tipo seriale.

e. Sedie

È ammesso l'uso di sedie, con o senza braccioli, coordinate per tipologia, colore e materiale con i tavoli, che potranno essere realizzate in metallo satinato o verniciato con colore grigio. È proibito l'uso delle sedie di plastica.

Eventuali imbottiture potranno essere realizzate esclusivamente sulle sedute e sugli schienali e dovranno essere facilmente rimovibili, realizzate in tessuto tinta unita, di colore a scelta tra i seguenti:

beige marrone, grigio beige, grigio marrone, marrone terracotta, marrone beige, marrone terra, avorio, bianco perla, Bianco puro, bianco crema, marrone terra oppure marrone seppia.

È vietato il rivestimento integrale delle sedie con coperture in qualsiasi materiale. È possibile riprodurre l'iscrizione del logo o del nome del pubblico esercizio esclusivamente sugli schienali, lato interno e/o lato esterno; non sono ammesse altre forme di pubblicità sulle sedie.



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

Articolo 56 – Installazione di plateatici, dehors e gazebi al di fuori del perimetro dei nuclei storici come individuati dal PGT vigente

1. Localizzazioni

All'interno dei nuclei storici, come perimetrati dal PGT vigente, i plateatici e i dehors sono consentiti alle condizioni descritte nel presente articolo.

Le occupazioni dovranno in ogni caso sempre garantire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso mediante una fascia continua libera da arredi non inferiore a cm 300, ad esclusione dei casi in cui la sede viaria non sia accessibile ai mezzi di soccorso per la configurazione degli edifici adiacenti garantendo un passaggio pedonale non inferiore a cm 150.

L'occupazione dovrà avere una forma regolare, rettangolare o quadrata, e nel caso in cui la stessa dovesse protrarsi su due lati dell'edificio sede dell'attività, sul lato laterale dello stesso la profondità massima potrà essere di cm 160.

2. Plateatici, dehors e gazebi

a) con pedana e paraventi

Sono ammissibili pedane a costituire il plateatico, dehors o gazebi, nel caso in cui le stesse interessino parte della sede stradale destinata a stalli di sosta siano essi riservati e/o a pagamento; dissesti di superfici pavimentate e non, finalizzate all'eliminazione di eventuali dislivelli; forti pendenze del sedime esistente.

La pedana dovrà essere installata in semplice appoggio tale da escludere qualsiasi manomissione di suolo pubblico e non dovrà impedire in alcun modo lo scolo delle acque piovane, l'accesso a chiusini d'ispezione né a sottoservizi in genere.

La struttura dovrà essere in acciaio di un colore che rispetta le previsioni del PGT vigente con piano di calpestio in legno, e/o materiale idoneo al contesto urbano di riferimento.

I paraventi laterali potranno essere: ciechi fino ad un'altezza di 70 cm dal suolo e coronati da profili in acciaio a sezione cava e/o da inserti vetrati dalle caratteristiche di sicurezza fino ad una altezza massima di 130 cm da terra oppure totalmente in vetro stratificato fino ad un'altezza massima di 130 cm dal suolo.

b) senza pedana ma con paraventi

Sono ammissibili plateatici senza pedana ma con paraventi solo nel caso in cui le stesse interessino parte di superfici pavimentate di aree pedonali e/o spazi di pubblico passaggio: marciapiedi, piazze, vie, portici ad uso pubblico.

c) coperture

Fuori dal centro storico oltre ai gazebo ed ai dehors è consentita la copertura dei plateatici con ombrelloni dalle forme regolari e dai sistemi di apertura alternativi al palo centrale in legno e/o in metallo.

Gli ombrelloni non dovranno in alcun modo essere fissati al suolo, dovranno essere ancorati in appositi basamenti la cui dimensione ed il cui peso devono essere adeguati a sopportare l'azione del vento senza produrre ribaltamenti; le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di cm 220 dal suolo, o dalla pedana se esistente.

Non è in nessun caso ammesso l'impiego di differenti tipologie di ombrelloni a copertura di un plateatico facente capo ad un unico esercizio pubblico e unica concessione.



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

d) Arredo urbano

Tavoli e sedie. È ammesso l'uso di tavoli di forma rotonda o quadrata, coordinati per tipologia e colore.

È ammesso l'utilizzo di sedie, con o senza braccioli, di qualsiasi materiale coordinate per dimensione, tipologia e colore.

Al fine di una puntuale azione di pulizia, eventuali imbottiture devono essere facilmente removibili, realizzate in tessuto tinta unita o, di colore scelto tra quelli previsti all'art. 55 lettera e).

Articolo 57 – Installazione di vasi e fioriere

È consentita la collocazione delle fioriere all'interno dell'occupazione sul suolo pubblico oggetto di concessione.

Le fioriere ornamentali e le specie vegetali in esse contenute non devono ostacolare i flussi pedonali, nonché interferire con l'apertura di porte, finestre e vetrine.

È altresì proibito posizionare fioriere che occultino, precludano elementi significativi con valenza di decoro e l'uso di qualsiasi elemento di servizio o arrechino pregiudizio alla sicurezza per la posizione, lo stato di manutenzione o la forma, o che occultino la visibilità di altre diverse attività. Laddove sia già concessa occupazione con plateatici discosti dall'esercizio commerciale non è consentita l'installazione di nessun altro tipo di arredo posto a filo del fabbricato. Il progetto dovrà prevedere anche le specie vegetali da porre a dimora.

Le fioriere dovranno essere piantumate e le specie vegetali dovranno essere mantenute in perfette condizioni; le piante deteriorate dovranno essere tempestivamente sostituite. Alla cessazione dell'attività o alla scadenza dei termini di concessione, è fatto obbligo al titolare dell'esercizio commerciale di rimuovere tutte le fioriere autorizzate. È consentita l'installazione delle seguenti tipologie di fioriere ornamentali.

Materiale: è consentito l'uso di fioriere realizzate, in acciaio o ghisa satinati o verniciati in tinta vedere colori previsti all'art. 55 lett. e). È vietato l'uso di fioriere in plastica di tipo seriale. Non è assolutamente consentita la creazione in loco di fioriere mediante l'uso di mattoni o altri elementi da assemblaggio nel rispetto del pubblico decoro.

Dimensioni: è consentito l'uso di fioriere ornamentali di altezza massima 70 cm. L'altezza totale, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà essere superiore a 130 cm. Tali riferimenti dimensionali devono comunque essere compatibili e verificati in relazione alla collocazione nello specifico contesto.

È vietato l'uso di piante le cui foglie, fiori o bacche risultino velenosi.

Pubblicità: sulle fioriere ornamentali non sono ammesse scritte.

Articolo 58 - Installazione di espositori esterni di merce deperibile su tutto il territorio comunale

È consentita l'installazione di espositori mobili unicamente in metallo dalla semplice fattura costituiti da ripiani, cestelli o contenitori in appoggio, piani o inclinati con rotelle alla base degli stessi facilmente removibili, tali strutture non potranno avere un'altezza complessiva superiore a cm 150 da terra, e dovranno essere verniciati con colore grigio.

Tali manufatti devono essere appoggiati a terra e non possono essere appesi alle pareti dei fabbricati.



COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

CAPO VI – CHIOSCHI

Articolo 59 – Strutture ammesse

Il presente Capo definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, individua la tipologia delle possibili ubicazioni nell'ambito del territorio del Comune, nonché la procedura per il conseguimento delle specifiche concessioni a titolo precario. Su tutto il territorio cittadino è ammessa l'installazione di chioschi, intesi quale manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di fiori e piante e di giornali e riviste, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dal Comune.

All'interno dei chioschi non è ammessa l'installazione di:

- a. dispenser e distributori automatici destinati al commercio di prodotti alimentari e non alimentari;
- b. distributori automatici destinati alla somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 60 – Caratteristiche dei chioschi

Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi devono essere di norma riportabili ai sottoindicati criteri:

- a) i chioschi devono preferibilmente essere costruiti utilizzando materiali di origine naturale, in particolare legno, metallo e vetro e con copertura in metallo o legno;
- b) la forma del chiosco deve essere di norma riportabile ad una figura geometrica regolare ad esempio, quadrato, rettangolo, cerchio, esagono e ottagono;
- c) i camini devono essere inseriti armonicamente nella copertura e seguire le normative vigenti;
- d) nella parte esterna del chiosco, le romanine perimetrali devono assicurare l'accesso alle persone diversamente abili;
- e) gli impianti tecnologici, le insegne pubblicitarie e le tende esterne devono essere già previsti in fase di progetto e devono essere organicamente inserite nella struttura del chiosco;
- f) la dimensione massima di qualsiasi chiosco non può essere superiore a mq. 25, fatta eccezione per i soli chioschi di somministrazione che possono avere una superficie massima concedibile di 35 mq, comprensiva di un deposito per lo stoccaggio delle merci.
- g) Nei chioschi esercenti la somministrazione di alimenti e bevande devono essere previsti i servizi igienici nel rispetto integrale delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, sia nel caso in cui vi sia somministrazione interna, sia nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di pertinenze esterne per l'esercizio dell'attività, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento edilizio vigente, salvaguardati i diritti acquisiti delle attività già in essere.

Nel caso di chioschi di somministrazione di alimenti e bevande con pertinenze esterne (gazebo, dehor e plateatico), il calcolo della superficie complessiva è dato dalla somma delle aree autorizzate di somministrazione interna ed esterna.

La superficie di somministrazione esterna concedibile verrà valutata in funzione delle condizioni generali dell'ubicazione del chiosco.



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

Le tende da sole dei chioschi retrattili dovranno avere una sporgenza massima di cm 150 ove compatibile con lo stato dei luoghi, ed avere un'altezza minima sottobanda dal suolo di cm 220; dovranno comunque tener conto delle distanze obbligatorie per il passaggio dei mezzi di soccorso (cm 300).

Non saranno ammesse alcune scritte pubblicitarie ad esclusione del logo dell'attività stessa.

Durante i periodi di chiusura dell'attività, le tende solari dovranno essere chiuse.

Possono essere ammesse scritte pubblicitarie esclusivamente se autorizzate dal Settore competente e comunque nel rispetto del vigente Codice della Strada.

È tassativamente vietata ogni forma di pubblicità non attinente all'esercizio commerciale, a pena di decadenza della concessione.

Il Comune si riserva di richiedere caratteristiche formali e dimensionali diverse da quelle qui disciplinate, in relazione all'ambito di particolare valore ambientale del luogo dove può essere posizionato il chiosco.

Articolo 61 – Tipologia dei chioschi e dei siti

Nel contesto territoriale cittadino i chioschi possono svolgere solamente attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita di piante e fiori e di giornali e riviste.

I chioschi devono prioritariamente essere collocati nelle aree verdi, a condizione che il chiosco insista su una superficie calpestabile, almeno 10 volte superiore alla superficie coperta del chiosco.

Articolo 62 – Criteri di collocazione

L'installazione del chiosco è ammissibile quando sia rispettosa delle norme del Codice della Strada e la sua presenza sul suolo pubblico non costituisca ostacolo diretto o indiretto al movimento pedonale e veicolare.

Il chiosco, da realizzare secondo le tipologie di cui al presente Capo deve possedere caratteristiche dimensionali compatibili con quanto indicato negli articoli precedenti, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento.

Il chiosco non è ammissibile in aree, o a ridosso delle medesime, destinate, anche solo stagionalmente, a dehors ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 63 – Procedura per il rilascio della concessione

L'attività esercitata tramite chioschi collocati su suolo pubblico rientra nell'ambito del commercio su area pubblica come previsto dall'art.28 D.lgs.114/98, L.R. n.6/2010, art.70 D.lgs.59/2010, L.R. n.3/2012.

Competente al rilascio delle concessioni amministrative per la collocazione di nuovi chioschi o la permanenza di chioschi preesistenti su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, è l'area tecnica.

Come previsto dalle disposizioni della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, in attuazione dell'art.70, comma 5 del D.lgs. 26.3.2010 n.59 di recepimento della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, la procedura di assegnazione per la concessione di suolo pubblico con chioschi avviene attraverso criteri di selezione ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, redditività, trasparenza e parità di trattamento.



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

Nel rispetto della Diposizioni attuative approvate da Regione Lombardia con D.G.R. N. XI/4054 del 14.12.2020 ed aggiornate con D.G.R. N. XI/6110 del 14.03.2022, la procedura di basa sui seguenti parametri basilari:

procedura aperta o pubblico incanto, con le modalità e le condizioni previste dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, al fine di garantire imparzialità e trasparenza, nonché condizioni di concorrenza aperta;

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le proposte pervenute vengono esaminate e valutate da un' idonea commissione nominata dal dirigente Responsabile del Settore, che predispone apposito verbale, secondo la specifica dei criteri di selezione previsti nel bando.

Articolo 64 – Revisione periodica aree da destinare a chioschi

Per quanto riguarda l'insediamento di nuovi chioschi si dispone che sulla base di istanze da parte di soggetti interessati alla collocazione ed esercizio di nuovi chioschi, ovvero sulla base di esigenze di nuovi servizi, con deliberazione di Giunta Comunale, potranno essere individuate aree pubbliche compatibili alla loro installazione. È competenza della Giunta Comunale stabilire contestualmente la tipologia di attività commerciale praticabile in ciascuno nuovo chiosco.

Articolo 65 – Rinvio

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al vigente al Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, nonché ove occorra, al Regolamento edilizio, al regolamento di viabilità comunale.

Articolo 66 - Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.



COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

ALLEGATO “A”
CLASSIFICAZIONE DELLE VIE E PIAZZE COMUNALI

Ai fini dell'applicazione del canone unico patrimoniale, il territorio del comune di Monte Isola è suddiviso in tre categorie: A, B, C e D.

Rientrano nella CATEGORIA “A” le seguenti località, comprensive delle relative strade di collegamento:

- Peschiera Maraglio
- Sensole

Rientrano nella CATEGORIA “B” le seguenti località, comprensive delle relative strade di collegamento e il restante territorio non incluso in elenco:

- Senzano
- Masse
- Olzano
- Cure
- Menzino
- Siviano
- Porto di Siviano
- Novale

Rientra nella CATEGORIA “C” la seguente località, comprensiva delle relative strade di collegamento:

- Porto commerciale

Rientra nella CATEGORIA “D” la seguente località, comprensiva delle relative strade di collegamento:

- Carzano